

**LE CONFIGURAZIONI
DI AUTOCONSUMO
PER LA CONDIVISIONE
DI ENERGIA RINNOVABILE**
IL DECRETO CACER N. 414/23



Materiali informativi realizzati da DINTEC – Agenzia in house del Sistema camerale, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione istituzionale Unioncamere – MASE per le iniziative info-formative previste nel PNRR – Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Investimento 3.3 “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”.

Supporto tecnico



PREMESSA

I cambiamenti climatici e la crisi energetica rappresentano alcune delle sfide più rilevanti del nostro secolo, spingendo i governi di tutto il mondo ad agire con urgenza. Questi fenomeni, strettamente interconnessi, sottolineano l'importanza di **ridurre il consumo eccessivo delle risorse** e mettono in luce i **vantaggi della diversificazione delle fonti energetiche**, sia a livello nazionale che individuale.

Una risposta concreta a tali problematiche, capace di promuovere un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla condivisione e sul risparmio, è offerta dalle Configurazioni di Autoconsumo diffuso.

Queste realtà (spaziando dalle Comunità energetiche rinnovabili, ai Gruppi di autoconsumatori fino agli autoconsumatori individuali a distanza), costituite su base volontaria e democratica, riuniscono cittadini, piccole e medie imprese, enti locali (tra cui amministrazioni comunali), istituti di ricerca, organizzazioni religiose e del terzo settore, che collaborano per produrre energia pulita in modo autonomo, distribuendola e condividendola all'interno della comunità stessa.



IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO



Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'autoconsumo collettivo sono disciplinate a livello europeo da due direttive: la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili (**RED II**) e la Direttiva 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica (**IEM**). Entrambi fanno parte del **Clean Energy for All Europeans Package*** (CEP), un insieme di misure adottate nel 2019 con l'obiettivo di adeguare il quadro normativo dell'Unione Europea per favorire la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile.

IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO



In Italia, il recepimento della Direttiva Comunitaria sulle CER è avvenuta dapprima con l'emanazione e la successiva conversione in legge del Decreto-Legge 162/2019, noto come "**Decreto Milleproroghe**", e poi con la pubblicazione dei Decreti Legislativi 199/2021 e 210/2021.

In particolare, **l'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe** aveva introdotto una regolamentazione temporanea per una fase sperimentale di sviluppo delle CER. Questa disciplina riguardava impianti alimentati da fonti rinnovabili con una potenza massima di 200 kW ciascuno e prevedeva che la loro aggregazione fosse limitata agli impianti connessi alla stessa cabina di trasformazione secondaria.

Con la delibera **727/2022/R/eel**, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato **Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)**. Il TIAD regola i criteri, le modalità e le procedure per l'accesso ai servizi di autoconsumo diffuso, comprendendo l'autoconsumo collettivo, le comunità energetiche rinnovabili, le comunità energetiche dei cittadini e gli autoconsumatori individuali.

*Si tratta, in sostanza, dell'assetto normativo europeo che impone ai singoli Stati membri l'adozione di Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Le **tipologie di configurazione** ammesse al servizio, come definite dal TIAD, comprendono:



Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il **Decreto CACER n.414/23**, che ha introdotto nuove misure per favorire la diffusione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche. Tra le principali innovazioni, il provvedimento prevede un **contributo a fondo perduto fino al 40%** per gli impianti situati in comuni con meno di 5.000 abitanti, oltre a una **tariffa incentivante** differenziata per l'energia rinnovabile generata e condivisa.

Con la delibera **15/2024 del 30 gennaio 2024**, ARERA ha modificato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verificato positivamente le Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso a cura del GSE.

Il **23 febbraio 2024** sono state approvate, dall'ARERA e dal MASE, le **Regole operative** che disciplinano le modalità e i requisiti per accedere al servizio, richiesta di attivazione, contratto, erogazione tariffa, controlli e verifiche, misura PNRR. Le Regole operative sono state modificate il 22 aprile 2024.

CONFIGURAZIONI AMMESSE DAL DECRETO CACER 414/23

DECRETO CACER



**COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI - CER**

**GRUPPI DI
AUTOCONSUMATORI
RINNOVABILI**

**AUTOCONSUMATORI
RINNOVABILI
A DISTANZA**

STESSE FINALITÀ: GENERARE BENEFICI ECONOMICI, AMBIENTALI E SOCIALI

STESSA REDDITIVITÀ: RISPARMIARE CON L'AUTOCONSUMO FISICO
E VENDERE L'ENERGIA IMMESSA IN RETE,

STESSI BENEFICI DA CONDIVIDERE: INCENTIVI PER L'ENERGIA
AUTOCONSUMATA VIRTUALMENTE.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un'**entità giuridica** composta da soci o membri che detengono potere decisionale al suo interno. Tra questi possono figurare cittadini, piccole e medie imprese (a condizione che la loro adesione al CER non rappresenti l'attività commerciale o industriale principale), enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Possono inoltre farne parte **associazioni con personalità giuridiche di diritto privato, istituti di ricerca e formazione, enti religiosi, organizzazioni del terzo settore e di tutela ambientale**.

I **membri** della CER condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti alimentati da fonti sostenibili, destinandola ai propri consumi.

La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui scopo principale è generare **vantaggi ambientali, economici e sociali** per la comunità, a beneficio dei propri membri, degli azionisti e delle aree in cui opera.

Il **ruolo di Referente della CER** può essere assunto dalla Comunità stessa, attraverso una persona fisica che, in base allo statuto o all'atto costitutivo, ne interrompe la rappresentanza legale.

In alternativa, questa funzione può essere svolta da:

- un **produttore di energia**, membro del CER;
- un **cliente finale** appartenente alla CER;
- un **produttore "terzo"** di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

NON POSSONO ESSERE MEMBRI O SOCI:

- ☐ Grandi imprese
- ☐ PA centrali
- ☐ Imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»

La CER può **gestire diverse configurazioni di autoconsumo**, purché tutti i punti di prelievo e immissione rientrino nell'area della **stessa cabina primaria** ([Mappa interattiva delle cabine primarie del GSE](#)).

È possibile integrare più impianti o potenziare impianti a fonte rinnovabile, anche con **sistemi di accumulo**. Gli impianti possono essere forniti anche da produttori terzi esterni alla CER, ma devono restare sotto il **controllo e nella disponibilità della Comunità**.

Le configurazioni di una CER devono includere **almeno due membri**, che siano clienti finali e/o produttori, e **almeno due punti di connessione separati**, uno per il consumo e uno per la produzione.

Lo **Statuto** o l'**atto costitutivo** della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti **elementi essenziali**:

1

l'oggetto sociale prevalente deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità.

2

membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, ETS e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT.

3

la comunità deve essere autonoma e avere una partecipazione aperta e volontaria.

4

la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il **mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore. Deve, inoltre, essere possibile per i membri **in ogni momento uscire dalla configurazione**.

5

deve essere individuato un **soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia** elettrica condivisa.

6

l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentario deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese** e/o utilizzato per finalità sociali.

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE

Un gruppo di autoconsumatori è composto da **almeno due soggetti distinti, clienti finali e/o produttori**, legati da un contratto di diritto privato. La configurazione deve includere **almeno due punti di connessione separati**: uno per il consumo e uno per la produzione di energia.

Il ruolo di Referente per un gruppo di autoconsumatori che partecipa collettivamente può essere assunto da:

- un **autoconsumatore del gruppo**, designato dagli altri membri e incaricato con mandato senza rappresentanza;
- **l'amministratore di condominio**, se presente, nominato tramite delibera assembleare;
- in assenza di amministratore, il **rappresentante legale** del condominio, scelto con verbale di assemblea;
- il **rappresentante legale** dell'edificio;
- un **produttore terzo** di un impianto/unità di produzione (UP) rilevante per la configurazione, purché sia una ESCO certificata UNI 11352, incaricato con mandato senza rappresentanza.

Qualunque soggetto titolare di un punto di connessione può partecipare a un gruppo di autoconsumatori, in qualità di produttore e/o cliente finale, fatta eccezione per alcune tipologie di imprese private.

In particolare, **non possono associarsi al Gruppo di autoconsumatori** le imprese la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.

Un gruppo di autoconsumatori **non necessita della "intermediazione" di un soggetto giuridico**, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un **contratto di diritto privato**.

Gli impianti possono essere situati **nell'edificio o condominio o anche presso altri siti** nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell'ambito dell'area afferente alla **medesima cabina primaria**.

I rapporti tra i membri di un gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un **contratto di diritto privato** che:

- ☐ garantisca ai clienti finali il diritto di **scegliere il proprio fornitore**;
- ☐ designi un **responsabile per la gestione dell'energia condivisa** e, se previsto, delle transazioni economiche con le società di vendita e il GSE;
- ☐ consenta ai membri di **ritirarsi in qualsiasi momento**, prevedendo eventuali costi equi e proporzionati per investimenti sostenuti;
- ☐ destini l'eventuale eccedenza della **tariffa premio ai consumatori non imprenditori o una iniziativa sociale** nei territori in cui si trovano gli impianti.

AUTOCONSUMATORE A DISTANZA

La configurazione di autoconsumo individuale a distanza, basata sull'uso della rete di distribuzione, prevede **un unico cliente finale** che utilizza l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili situati in aree di sua esclusiva disponibilità, consumandola virtualmente nei propri punti di prelievo.

Questa configurazione deve includere **almeno due punti di connessione**: uno destinato all'utenza di consumo e l'altro collegato a un impianto di produzione o unità di produzione.

Il ruolo di Referente per l'autoconsumatore individuale a distanza può essere assunto:

- dallo stesso **autoconsumatore**;
- da un **produttore** di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza.



Un autoconsumatore a distanza può inserire nella configurazione i punti di prelievo dei quali è titolare purché siano **ubicati nell'area afferente alla medesima cabina primaria**.

Gli impianti possono appartenere o essere gestiti da un soggetto terzo, ma devono operare secondo le **istruzioni dell'autoconsumatore a distanza**.

I **punti di connessione nella titolarità dell'autoconsumatore** e i **punti di connessione degli impianti di produzione** da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione devono essere **sottesi alla medesima cabina primaria**.

CONTRIBUTI ECONOMICI DELLE TRE CONFIGURAZIONI

	CER	GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI	AUTOCONSUMATORE A DISTANZA
PNRR Contributo in conto capitale 40%	✓	✓	
INCENTIVAZIONE (tariffa premio)	✓	✓	✓
VALORIZZAZIONE	✓	✓	✓

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del **Ritiro Dedicato** (RID).



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



UNIONCAMERE